

REGIONE LAZIO

Provincia di Latina



COMUNE DI CORI

CAPITOLATO D'ONERI

per gli interventi di Utilizzazione del ceduo di fine turno della particella forestale n. 17

in Località *Franno Piano*

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del comune di Cori

Agosto 2024

CAPITOLATO SPECIALE

delle condizioni e degli oneri sotto i quali viene **posto in vendita** l'UTILIZZAZIONE DEL CEDUO di fine turno del bosco ceduo castanile in località **Franno Piano**, di proprietà del Comune di **Cori** (LT) – **PARTICELLA FORESTALE N. 17 del Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Cori (PGA F)**.

A) CONDIZIONI GENERALI

ENTE CHE EFFETTUA LA VENDITA E BOSCO OGGETTO DELLA STESSA

Art. 1. Il Comune di **Cori** (LT) pone in vendita, in esecuzione della **Delibera di Giunta Comunale** n. _____ del _____, il materiale legnoso ritraibile dall'utilizzazione del ceduo di fine turno del bosco ceduo castanile ubicato in località **Franno Piano**, identificato con la **PARTICELLA FORESTALE n. 17** del "**Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGA F) del Comune di Cori** – revisione del PGA F approvata con D.G.C. n. 9 del 16/01/2020, attualmente in fase di approvazione dagli organi competenti della Regione Lazio, caratterizzato dai dati catastali sotto riportati:

Particella forestale (n)	Superficie (ha)	Comune	Località	Estremi catastali		Superficie catastale (ha are ca)	Superficie intervento (ha are ca)
				Foglio	Mappale		
17	29,1	Cori (LT)	Franno Piano	64	7	182.69.30	19.30.00
					4	100.14.20	0.70.00
Superficie totale ad intervento							20.00.00

Complessivamente la superficie netta assegnata per il taglio assomma ad **ha 20** ed è delimitata lungo il perimetro della particella con *doppio anello di vernice di colore azzurro* entro il quale è racchiusa una *numerazione progressiva dal n. 1 al n. 50* e, al confine in comune con la PF n. 13 del PGA F, con una numerazione progressiva dal n. 10 al n. 30.

La cartografia ubicativa dell'area di intervento su CTR su ortofoto e su catastale è riportata nell'allegato elaborato cartografico del progetto di utilizzazione, che costituiscono parte integrante del presente capitolato d'oneri.

VALORE E RISCHI DI VENDITA

Art. 2. – La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo a base d'asta di **Euro 45.258,00 (diconsi euro quarantacinquemiladuecentocinquantotto/00) oltre agli oneri di legge (IVA).**

Oltre all'importo sopra riportato per la vendita del materiale legnoso, l'affidatario è tenuto anche al pagamento delle spese tecniche sostenute dal Comune di **Cori** per la redazione del progetto di taglio, alla stima, alla martellata/segnatura ed alla perimetrazione dell'area d'intervento che assommano ad Euro 6.160,00 (diconsi Euro seimilacentosessanta/00) oltre gli oneri di legge, pari ad un importo lordo di **Euro 7.815,81 (diconsi Euro settemilaottocentoquindici/81) comprensivo di cassa di previdenza e IVA.**

Detti importi sono già considerati nell'ambito dei costi di trasformazione, pertanto detratti dal valore di mercato del materiale legnoso riferito all'imposto, quindi essi si considerano quale rimborso di costi anticipati dall'Ente.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'affidatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'affidatario con la sottoscrizione del presente capitolato conferma ed attesta di aver preventivamente preso visione dei luoghi e del bosco oggetto di vendita, quindi di essersi recato sul sito ove deve eseguirsi il taglio e di avere preso visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul valore di vendita. Pertanto giudica congruo nel suo complesso l'importo di vendita, anche tenendo conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore.

L'affidatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente i confini, ma non il numero e la specie delle piante e neppure le loro dimensioni né la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Per quanto non espressamente previsto l'affidatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno dettate dal Responsabile del Contratto e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o a beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'affidatario sarà ritenuto responsabile.

MATERIALE IN VENDITA E CONFINI DEL LOTTO

Art. 3. – Il materiale legnoso posto in vendita consiste in ***legna da ardere, paleria fine e travatura*** ottenibile esclusivamente dalla ***particella forestale n. 17***, così come racchiuse entro il perimetro indicato nel precedente art. 1, quindi dall' **utilizzo delle sole piante di castagno** con asportazione a

carico della **PF 17 della provvigione presente sulla superficie netta di ha 20**, come meglio e più esattamente indicato nella relazione tecnica.

Sono escluse dal taglio tutte le piante appartenenti alle specie protette dalla legislazione vigente.

VALIDITA' DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

Art. 4. – L'affidatario, dal momento dell'affidamento fattogli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'affidamento stesso ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'affidatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto, la restituzione dell'eventuale deposito versato e l'importo di stima delle prestazioni effettuate senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E DOMICILIO ELETTO

Art. 5. – Il Verbale di Aggiudicazione ovvero la convenzione/contratto, da redigersi e da sottoscrivere dall'Ufficio rogante e dall'affidatario nei modi di legge, sarà da ritenersi come un regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.

Non volendo e non potendo l'affidatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art. 82 del regolamento di contabilità.

All'affidatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del progetto di utilizzazione boschiva e del capitolato d'oneri.

L'affidatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

DEPOSITO CAUZIONALE, MORTE, FALIMENTO E IMPEDIMENTI DELLO AFFIDATARIO

Art. 6. – Prima di iniziare i lavori in bosco, l'affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, presso la Tesoreria dell'Ente proprietario (Comune di Cori) nella misura del 50% dell'importo del contratto, oppure, qualora ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 54 RD 23.05.1924 n. 827 "REGOLAMENTO per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" mediante fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura

del 10% dell'importo del contratto.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'affidatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA CAUZIONE

Art. 7. – Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 6 entro il termine di 3 mesi, l'Ente affidatario potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova assegnazione o gara, restando a carico dell'impresa medesima la eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 8. – Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'affidatario a mezzo di raccomandata r. r. o *POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)*, l'Amministrazione appaltante inviterà l'affidatario stesso a prendere in consegna entro *venticinque giorni* naturali e consecutivi il materiale venduto.

Copia dell'Invito e del Contratto di vendita saranno rimessi per conoscenza al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio.

Il Responsabile del Contratto in rappresentanza dell'Ente, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna, dando atto, nel relativo verbale firmato dall'affidatario, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio delle piante e nell'evitare il danneggiamento delle piante da rilasciare, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e per l'esbosco, a norma del successivo art. 11.

Se l'affidatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'affidatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal *ventiseiesimo* giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'affidamento, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi due mesi senza che l'affidatario abbia presa regolare consegna del lotto vendutogli, l'Ente proprietario potrà procedere, a norma del precedente art. 7, alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando le somme già versate a qualsiasi titolo.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA

Art. 9. – L'affidatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente proprietario stesso nel seguente modo:

- il **20 %** del valore di aggiudicazione più l'intero importo inerente le spese tecniche entro **25 giorni** dalla stipula del contratto;
- il **30 %** del valore di aggiudicazione entro **90 giorni** dalla stipula del contratto.
- il **50 %** del valore di aggiudicazione alla stipula del contratto entro **180 giorni** dalla stipula del contratto.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre *un mese*, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo punto del precedente articolo 8.

GIORNO DI INIZIO DEI LAVORI

Art. 10. – L'affidatario dovrà indicare con preavviso di **giorni 15** all'*Amministrazione dell'Ente*, alla *Stazione dei Carabinieri Forestale* ed alla *Provincia di Latina* la data in cui avranno effettivo inizio i lavori nel bosco. I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo la costituzione del deposito cauzionale o dopo la consegna qualora prevista.

TERMINE DI TAGLIO

Art. 11. – Le operazioni di taglio di allestimento ed esbosco non devono essere eseguiti fuori dai periodi indicati dal "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002" (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 24 mesi dalla *FIRMA DEL CONTRATTO*. Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere completato entro la stessa data salvo eventuali proroghe concesse.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini stabiliti dal presente atto, ovvero da successive eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'affidatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

PROROGHE

Art. 12. – La proroga dei termini stabiliti dall'art. 11 per il taglio dovrà, essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, *30 giorni prima* dello spirare dei termini stessi, alla *Provincia di Latina* cui compete la facoltà di concederla.

Resta a carico dell'aggiudicatario di ogni indennizzo e/o indennità eventualmente determinata insindacabilmente dalla Provincia stessa.

DIVIETO DI SUB-APPALTI

Art. 13. – L'affidatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.

La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 8.

RISPETTO ALLE LEGGI FORESTALI

Art. 14. – L'affidatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale del regolamento forestale n. 7/2005 in attuazione art. 36 della L.R. 39/2002, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

DIRETTORE DEI LAVORI

Art. 15. – Il Direttore dei Lavori è figura utile per il controllo sull'esecuzione a regola d'arte dell'intervento di utilizzazione forestale, è un tecnico scelto dall'Ente appaltante, qualora lo ritenga necessario, con incarico specifico che ne definisca le modalità di svolgimento con specificazione della natura, ampiezza, strumenti e tempistica con cui deve assolvere alla funzione. Non possono essere incaricati per il ruolo di Direttore dei Lavori, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

La sua presenza in loco può non essere costante ma le sue indicazioni devono essere dalla Ditta affidataria rispettate al fine della realizzazione a regola d'arte dell'intervento progettato.

RILEVAMENTO DANNI

Art. 16. – Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali giurisdizionalmente competenti per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, daranno corso ai controlli e rilevamenti prescritti, quindi eleveranno i provvedimenti contravvenzionali del caso.

DIVIETO DI INTRODURRE ALTRO MATERIALE E DI LASCIARE PASCOLARE ANIMALI

Art. 17. – È proibito all'affidatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da lavoro od altri.

MODALITA' DEL TAGLIO

Art. 18. – Per l'utilizzazione è consentito l'uso delle seghe a motore; il taglio dovrà essere comunque eseguito a perfetta regola d'arte e rifinito con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa (a "*schiena d'asino*", od a "*chierica di monaco*") senza lacerare la corteccia.

Dovranno essere recisi a regola d'arte i monconi e le piante danneggiate da eventi atmosferici.

Si dovrà aver cura di programmare la traiettoria di caduta delle piante, anche realizzando delle tacche direzionali per gli individui di maggiore dimensione. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i danni temporanei e permanenti arrecabili alla rinnovazione, sia gamica che agamica.

Le modalità d'esecuzioni sono regolate e sanzionate dagli art. 66, 67, 68, 133, 135, 138 e 139 del regolamento forestale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L.R. 39/2002.

PENALITA' PER TAGLI IRREGOLARI E ABUSIVI; MANCATA CONSERVAZIONE DELLE SEGNALEGGI; PIANTE MAL RECISE E TAGLIATE IN EPOCA DI DIVIETO

Art. 19. – L'affidatario ha obbligo di utilizzare soltanto le piante indicate per il taglio e di conservare intatte ed in modo che siano sempre ben visibili i segni delle piante di confine, provvedendo, ove occorra, alla ripresa delle parti scolorite con vernice di uguale colore.

Per le infrazioni connesse ad errato e/o inesatto abbattimento vengono stabilite a carico dell'Affidatario le seguenti penalità:

- 1) di euro 10 (dieci) per ogni individuo arboreo o ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e le norme del presente Capitolato;
- 2) di euro 20 (venti) per ogni individuo arboreo o ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio in periodo di divieto;
- 3) da euro 50 (cinquanta) a euro 100 (cento) per ogni pianta di confine risultante mancante ai riscontri periodici da parte degli Agenti forestali ed a quello finale del Collaudatore;
- 4) Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'affidatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne



COMUNE DI CORI

l'abbattimento, l'affidatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Nell'abbattere le piante destinate al taglio si useranno le opportune cautele per non rompere, scortecciare le piante rilasciate e di confine.

Per ogni pianta di riserva danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'affidatario pagherà all'Ente proprietario il triplo del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate alla Tesoreria del Comune di *Cori* entro e non oltre sei giorni dalla loro irrogazione.

SOSPENSIONE DEL TAGLIO

Art. 20. Al *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, è riservata la facoltà di sospendere il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

La sospensione del taglio può essere imposta anche dal Direttore dei Lavori previo avviso all'Amministrazione dell'Ente e comunicazione scritta al *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* di Latina, qualora la Ditta non esegua i lavori a regola d'arte o non rispetti le modalità di taglio previste nel presente Capitolato.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parole può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* competente e salva, all'Amministrazione dell'Ente, la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 8.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'affidatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

RIPULITURA DELLA TAGLIATA

Art. 21. – Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, le modalità di esecuzione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'affidatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dagli art. 67, 133, 135

e 139 del regolamento forestale n. 7/2005 attuazione art. 36 della L. R. 39/2002 e di tale legge, oltre alla normativa vigente in materia.

OBBLIGHI DELL' AFFIDATARIO PER I PASSAGGI E LA VIABILITA' IN GENERE

Art. 22. – L'affidatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi possa transitare liberamente;
- 2) ad effettuare una manutenzione ordinaria della viabilità di accesso al lotto boschivo e lungo i sentieri e le piste di esbosco, nonché a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 3) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

COSTRUZIONE CAPANNE

Art. 23. – L'affidatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità forestale, che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuarsi solo con il legname di proprietà dell'affidatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 11 del presente Capitolato d'oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà, dell'Ente.

DIVIETO DI APERTURA DI NUOVE VIE E DI NUOVE AIE CARBONILI. PENALITA'

Art. 24. – Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per vie esistenti che, all'occorrenza, potranno essere indicate dal Direttore dei Lavori o dagli Agenti forestali competenti per il territorio.

È fatto assoluto divieto di aprire nuove piste per l'esbosco ed eseguire qualsiasi intervento che possa arrecare danni al suolo, al soprassuolo e all'ambiente naturale.

Per ogni metro quadrato di pista, piazzale o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa eseguita senza autorizzazione od assenso l'affidatario pagherà una penale di *euro 5 (cinque)*, oltre agli indennizzi stabiliti dall'art. 19 per le piante di confine o di riserva eventualmente abbattute lungo i tracciati, fatto salvo l'applicazione di

quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Al momento del collaudo la ditta affidataria dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico e altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

NOVELLAME

Art. 25. – L' affidatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato permanentemente, pagherà una penale di *euro 5 (cinque)* se il danno è da ritenersi inevitabile e di *euro 40 (quaranta)* se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

COLLAUDO

Art. 26. – Alla scadenza del termine originario o prorogato della utilizzazione, questa si intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'affidatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario e dal *Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali* ed alla *Provincia di Latina*: in tal caso la chiusura dei lavori prende data dall'arrivo di tale comunicazione al Comune di *Cori*.

Trenta giorni prima della chiusura delle utilizzazioni, l'affidatario dovrà presentare domanda di collaudo all'Ente affidatario.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario dello stesso ente, o da un tecnico da questo designato, entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. Non possono essere incaricati per il ruolo di Collaudatori, coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto.

L'affidatario ed il rappresentante dell'Ente proprietario saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare. In caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Affidatario.

DISPONIBILITA' DELLA CAUZIONE

Art. 27. – L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché



contro l'affidatario, in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta e agli altri addebiti ivi ritenuti, incluse tutte le spese di collaudo.

INTERESSI SULLE PENALITA' E INDENNIZZI

Art. 28. – Le somme che l'affidatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art. 19. In caso di ritardo, l'affidatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

ASSICURAZIONE OPERAI

Art. 29. – L'affidatario risponderà direttamente ed in ogni caso, tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dall'affidatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

PASSAGGIO IN FONDI DI ALTRI PROPRIETARI

Art. 30. – L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità, né oneri, per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

RESPONSABILITA' DELL' AFFIDATARIO

Art. 31. – L'affidatario sarà responsabile, fino all'esecuzione del collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 32. – Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il

deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per le spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'affidatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso, salvo sempre il disposto degli art. 27 e 29.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al contratto.

INFRAZIONI NON CONTEMPLATE

Art. 33. – La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'onori che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

RICHIAMO ALLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 34. – Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

CONOSCENZA DEL CAPITOLATO E DELLE NORME DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Art. 35 – Con la sottoscrizione del presente capitolato l'affidatario ne conferma l'avvenuta lettura e la piena approvazione.

Inoltre, agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ. l'affidatario sottoscrivendo il presente capitolato d'onori dichiara in particolare di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 del medesimo Capitolato, che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

Con la sottoscrizione del presente capitolato l'affidatario dichiara, altresì, di aver preso visione e cognizione: del Progetto di utilizzazione del ceduo della Particella Forestale n. 17; del "*Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) del Comune di Cori* – revisione del PGAF approvata con D.G.C. n. 9 del 16/01/2020, attualmente in fase di approvazione dagli organi competenti della Regione Lazio; della L.R. 39/2002, del relativo regolamento forestale attuativo dell'art. 36; delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale attualmente vigenti; della L. n. 2440/1923 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827; documenti i quali si intendono tutti qui richiamati a formare parte integrante del presente capitolato, anche se non materialmente allegati.

B) CONDIZIONI SPECIALI

VALUTAZIONE D' INCIDENZA

Art. 33 – L'affidatario dovrà rigorosamente mettere in atto, a propria cura e spese, le seguenti misure di mitigazione dell'impatto per le attività di utilizzazione dell'area:

- completare l'intervento di taglio, allestimento ed esbosco nel più breve tempo possibile, comunque entro 24 mesi dalla firma del contratto;
- i tagli, le operazioni di concentramento, sezionatura ed esbosco con mezzi a motore del materiale abbattuto devono essere sospesi nel periodo compreso tra il 31 marzo ed il 31 luglio;
- divieto di taglio di esemplari vetusti a carattere monumentale, potenziali siti di nidificazione;
- si dovranno inoltre rilasciare le piante che per caratteristiche di dimensione, rarità botanica, forma, possono essere considerate monumentali;
- si rilascino almeno 5 piante per ettaro morte in piedi o a terra, scegliendo preferibilmente quelle riportanti cavità idonee all'alimentazione di alcuni rapaci;
- si preveda il rilascio in loco delle ceppaie e delle ramaglie, e la scorfecciatura delle piante abbattute sul letto di caduta, che concorrono a mantenere una buona percentuale di necromassa;
- divieto di asportazione di piante con presenza di nidi e di tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esso per un raggio di 50 metri;
- riguardo alla potenziale presenza di nidificazione del Falco pellegrino, dovrà essere posta l'attenzione ad eventuali presenze di nidi sulle pareti rocciose di forre, in tali occasioni si devono salvaguardare dal taglio la fascia al di sopra del nido individuato;
- si rilascino alcuni individui di specie sporadiche (anche fruttifere selvatiche - corbezzolo) al fine di mantenere una certa quota di diversità specifica;
- a salvaguardia degli anfibi segnalati per la ZPS denominata IT6030043 "Monti Lepini" dovrà essere evitato il transito di mezzi di cantiere lungo i fossi e gli impluvii e sulle raccolte d'acqua puntuali rilasciando in corrispondenza di tali biotopi fasce di rispetto non inferiori a 10 metri escluse da qualsiasi intervento di ceduzione e diradamento;
- gli interventi di manutenzione ordinaria per la viabilità esistente, non dovranno determinare alcuna modifica delle caratteristiche della stessa (lunghezza, larghezza, andamento plano-altimetrico), limitando eventuali potature o taglio della vegetazione alla sola fascia occupata dal sedime stradale e dalla sua proiezione verso l'alto, senza prevedere l'apertura di nuove

strade e piste;

- concentrare il materiale legnoso durante le fasi di esbosco esclusivamente in aree prive di vegetazione o in prossimità di sentieri preesistenti, riducendo al minimo i tempi di stazionamento;
- limitare il transito dei mezzi meccanici per il trasporto della legna alla viabilità esistente;
- operare il trasporto lungo le piste in condizioni di suolo non bagnato;
- eseguire le operazioni di decespugliamento di rovi ed arbusti solo se effettivamente necessarie, in modo localizzato intorno alle piante;
- il materiale di risulta del taglio sarà lasciato a terra, a disposizione delle greggi itineranti, o trasportato al di fuori del bosco e distrutto nel rispetto delle vigenti leggi nel caso di vicinanza a strade per diminuire il rischio di incendio;
- eseguire un accurato controllo degli arbusti oggetto dell'eventuale decespugliamento evitando il taglio di quelli occupati da nidi di specie di uccelli protette;
- porre precisa attenzione nel non interferire con gli animali selvatici eventualmente presenti.

RISERVA DAL TAGLIO

Art. 37 - L'affidatario ha l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante indicate per la riserva del bosco e non, nonché le piante di confine segnate con vernice di colore rosso.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Art. 38 - L'affidatario, nella qualità di consegnatario del bosco, è obbligato a segnalare, all'Ente proprietario all'ufficio competente del *Comando Stazione Carabinieri Forestale* competente per territorio e all'ufficio competente dell'ente pubblico della *Provincia di Latina* per le conseguenti constatazioni, qualsiasi tipo di danno ambientale e patrimoniale che si verifichi nell'area boschiva in consegna, anche se arrecato dall'affidatario stesso.

La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato Speciale.

RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 39 – L'affidatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza di un *responsabile di cantiere* o quanto meno la sua pronta reperibilità nell'orario di normale attività lavorativa o per il



periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di euro 50 (cinquanta).

CARTELLONISTICA

Art. 40 – L'affidatario ha l'obbligo di apporre in posizione ben visibile presso l'accesso principale alla superficie da utilizzare un cartello di superficie minima di mq 1 con le seguenti informazioni:

Comune di Cori
Lavori per taglio di utilizzazione boschiva – **Utilizzazione del ceduo castanile**
Bosco PF 17 Superficie ha 20
Ditta affidataria _____
Responsabile RUP _____
Responsabile del Cantiere _____
Comando Carabinieri Forestali Cori
Autorizzazioni:
Provincia di **Latina** n° _____ del _____

Il cartello dovrà risultare già esposto e leggibile alla data della consegna e rimanere tale fino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione dello stesso sarà applicata una sanzione di Euro 50 (cinquanta)

RACCOLTA FRASCAME

Art. 41 - L'affidatario ha l'obbligo di consentire ai cittadini di **Cori**, per l'esercizio di uso civico, la raccolta del frascame e dei residui vari di lavorazione fino ad un mese prima dello scadere dei termini contrattuali e di eventuali proroghe concesse.

RIMOZIONE RIFIUTI

Art. 42 - L'affidatario è tenuto a rimuovere dalla superficie oggetto della utilizzazione i "rifiuti speciali" eventualmente giacenti prima della consegna del bosco e quelli che vi saranno abusivamente depositati fino alla data del collaudo, salvo che la rimozione di essi comporti un danno ambientale maggiore di quello derivante dal definitivo abbandono, circostanza da valutarsi di volta in volta dal locale Comando Carabinieri Forestali.

La superficie oggetto di utilizzazione dovrà essere ripulita e sgombrata costantemente dai Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) abbandonati abusivamente durante il periodo di consegna del bosco.

Per le inadempienze ai suddetti obblighi, salvo le altre sanzioni amministrative penali, saranno applicate all'atto del collaudo le seguenti penalità:

- per i rifiuti speciali euro 100 (cento) per ogni oggetto o pezzo di notevole volume;

- per i R.S.U. euro 10 (dieci) per ogni oggetto o pezzo di notevole volume sparso sul bosco nel corso di utilizzazione.

ACCANTONAMENTI

Art. 43 - A norma dell'articolo 21 della Legge Regionale n. 39/2002 e successive modifiche, a cura dell'Ente proprietario verrà accantonata una somma pari al 10% del prezzo d'affidamento da destinare ad opere di miglioramento del patrimonio forestale.

Detta somma sarà inserita al bilancio in apposito capitolo di spesa vincolato e depositata presso la Tesoreria dell'Ente proprietario.

A norma dell'art 4 comma 2, della predetta legge gli accantonamenti potranno essere frazionati in proporzione agli importi delle rate di pagamento del prezzo di aggiudicazione stabilite con il contratto che regola la vendita della Sezione boschiva.

Le somme accantonate verranno utilizzate secondo le norme e le procedure di cui agli artt. 4 e 7 della citata legge.

Cori, li _____

(L'affidatario)

L' Ente